

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Didattica e Servizi agli studenti - Centro Rapporti Internazionali - Erasmus Office

D.R. n. 367 ANNO 2025**IL RETTORE**

- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 661 del 26.07.2018.
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 337 del 12.05.2021.
- VISTO** il vigente Regolamento Didattico di Ateneo (art. 28 "Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero").
- VISTI** i contenuti definiti nel bando di selezione in relazione alla Guida al Programma Erasmus+ e secondo le disposizioni del presidente del Centro Rapporti Internazionali, prof. Sergio Nisticò.
- VISTA** la nota dell'EACEA del 22.12.2020 con cui è stata concessa all'Ateneo la Erasmus Charter for Higher Education per l'intera durata del Programma Erasmus+ (2021-2027).
- VISTA** la convenzione n. 2024-1-IT02-KA131-HED-000235421 sottoscritta tra l'Ateneo di Cassino e l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire (CUP H31I24000210006) attraverso la quale si assegnano euro 510.955,00 per il finanziamento delle mobilità Erasmus+ per il periodo 01.06.2024 - 31.07.2026, di cui euro 19.370,00 destinate alle mobilità per training (STT).
- CONSIDERATO** che l'Ateneo di Cassino, come da art. 10 della suddetta convenzione, è autorizzato a utilizzare fino al 20% dell'importo totale della suddetta sovvenzione per la mobilità in uscita verso paesi terzi non associati al Programma, denominata mobilità internazionale sostenuta da fondi di politica interna.
- CONSIDERATO** che con il Bando Erasmus+ training si intende assegnare mobilità in uscita anche verso paesi terzi non associati al Programma, nel limite della disponibilità del 20% dei finanziamenti Erasmus+ assegnati.
- TENUTO CONTO** che l'incentivazione della mobilità internazionale rientra negli obiettivi dell'Ateneo

DECRETA

Si emana il Bando Erasmus+ per l'assegnazione di mobilità per training, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La spesa massima, pari a euro 19.370,00, per il finanziamento delle mobilità con fondi STT graverà sul Conto economico CB 09.01.01.01.02 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" (pre-impegno STT/2024) e.f. 2025.

La spesa per lo svolgimento della mobilità in uscita verso paesi terzi non associati al Programma sarà impegnata e liquidata con apposito atto, nel rispetto del limite massimo del 20% del finanziamento totale della convenzione Erasmus KA131/2024.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito di Ateneo.

8 MAG. 2025Il Direttore dell'Area
(dott. Roberto Molle)La Responsabile dell'Ufficio
(dott.ssa Barbara Sbardella)**IL RETTORE**

(prof. Marco DELL'ISOLA)



BANDO ERASMUS+ PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE PER FORMAZIONE

Art. 1 – Premessa

È indetta una selezione per il personale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS) per l'assegnazione di contributi per la mobilità per formazione all'estero presso Istituti di istruzione superiore di uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo associato al programma titolare di Carta Erasmus (CEIS) o di un paese terzo non associato al programma, riconosciuto dalle autorità competenti, prima della mobilità, oppure qualsiasi organizzazione pubblica o privata di uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo associato al programma o di paesi terzi non associati al programma attiva nel mercato del lavoro o nei campi dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e dell'innovazione. L'istituzione presso la quale si svolge la formazione deve avere attivo un accordo inter istituzionale con UNICAS.

Art. 2 – Requisiti di ammissione e modalità di svolgimento della mobilità

2.1. Il contributo Erasmus sarà assegnato al personale in servizio presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per svolgere attività di formazione all'estero (escluse conferenze) e/o periodi di affiancamento/ osservazione/ formazione pertinenti all'attività lavorativa che si svolge presso UNICAS.

2.2. Ai fini della mobilità è richiesta una buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione o di una lingua accettata dall'istituzione/impresa ospitante come "lingua veicolare".

2.3. Il beneficiario deve svolgere l'attività di mobilità fisica in un paese aderente al programma diverso dal proprio Paese di residenza. Sono consentite le mobilità in modalità mista (blended). La mobilità mista prevede la combinazione delle attività di mobilità fisica con una componente virtuale che agevola scambi di apprendimento collaborativo e il lavoro di squadra online. Per il periodo di mobilità virtuale o a distanza non sarà erogato alcun finanziamento. Solo nel caso in cui il partecipante dovesse concludere la mobilità in presenza potrà ricevere il relativo contributo unitario spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti in presenza.

Art. 3 – Paesi eleggibili

È possibile trascorrere un periodo di mobilità in un'istituzione appartenente ai paesi elencati nella seguente tabella:

Paese membri dell'UE	Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria
Paesi terzi associati al programma	Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Turchia
Paesi terzi non associati al Programma	Regione 1 (Balceni occidentali): Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro
	Regione 2 (Vicinato orientale): Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, Territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale
	Regione 3 (Paesi del Mediterraneo meridionale): Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia
	Regione 5 (Asia): Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Filippine, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Repubblica popolare democratica di Corea, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam
	Paesi e territori ad alto reddito: Brunei, Giappone, Hong Kong, Macao, Repubblica di Corea, Singapore e Taiwan
	Regione 6 (Asia centrale): Afghanistan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
	Regione 7 (Medio Oriente): Iran, Iraq, Yemen
	Paesi ad alto reddito: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar



Regione 8 (Pacifico): a) Figi, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu b) Paesi ad alto reddito: Australia, Nuova Zelanda
Regione 9 (Africa subsahariana): Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Regione 10 (America latina): Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela
Regione 11 (Caraibi): Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago
Regione 12 (Stati Uniti e Canada): Canada, Stati Uniti d'America
Regione 13: Andorra, Monaco
Regione 14: Isole Fær Øer, Regno Unito, Svizzera

Non sono Paesi ammissibili: Bielorussia e Federazione Russa (Regione 4), San Marino e Stato di Città del Vaticano (Regione 13).

Art. 4 – Durata della mobilità

Il periodo di svolgimento della mobilità per formazione deve concludersi entro il **31 LUGLIO 2026**. Tutte le spese inerenti alla mobilità devono essere sostenute entro tale data. La durata della mobilità dovrà essere compresa tra un minimo di due giorni e un massimo di 60 giorni (esclusi i giorni di viaggio). Le mobilità Erasmus di lunga durata dovranno essere supportate da un dettagliato programma delle attività da svolgere sottoscritto dal Direttore Generale dell'Ateneo.

Per garantire un'equa distribuzione delle risorse disponibili e finanziare il maggior numero di flussi, le mobilità saranno di norma sovvenzionate per una durata massima di n. 7 giorni (inclusi due giorni di viaggio). Solo in caso di disponibilità dei fondi la Commissione di selezione di cui al successivo art. 10, potrà approvare mobilità di maggiore durata.

Art. 5 – Sovvenzione Erasmus+

5.1. La sovvenzione Erasmus+, ove erogata, prevede un contributo per i costi di viaggio e di soggiorno per la mobilità, nel rispetto dei massimali previsti dalla Convenzione n. 2024-1-IT02-KA131-HED-000235421 stipulata tra UNICAS e l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che varia a seconda del Paese di destinazione, della durata della mobilità e della fascia chilometrica di viaggio.

Le spese eccedenti l'importo massimo rimborsabile sono a totale carico del candidato. Le responsabilità relative all'organizzazione, all'acquisto e al pagamento di tutti i servizi di viaggio necessari per la mobilità (tra cui, ma non esclusivamente, titoli di viaggio, vitto e alloggio), nonché le modalità di erogazione della sovvenzione, sono definite nell'accordo sottoscritto dal beneficiario. Il saldo dell'importo dovuto per la sovvenzione in base all'opzione scelta dal beneficiario al momento della sottoscrizione dell'accordo sarà corrisposto a conclusione della mobilità, verificata la correttezza della documentazione consegnata e successivamente alla compilazione online del Participant Survey da parte del beneficiario.

5.2. - Contributo per il viaggio.

Il contributo unitario per fascia di distanza rappresenta l'importo del contributo per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.



Distanze di viaggio	In caso di viaggio normale	In caso di viaggio green
Tra 10 e 99 km	28 EUR per partecipante	56 EUR per partecipante
Tra 100 e 499 km	211 EUR per partecipante	285 EUR per partecipante
Tra 500 e 1999 km	309 EUR per partecipante	417 EUR per partecipante
Tra 2000 e 2999 km	395 EUR per partecipante	535 EUR per partecipante
Tra 3000 e 3999 km	580 EUR per partecipante	785 EUR per partecipante
Tra 4000 e 7999 km	1188 EUR per partecipante	1188 EUR per partecipante
8000 km o più	1735 EUR per partecipante	1735 EUR per partecipante

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Le modalità di erogazione del contributo per il viaggio saranno definite nell'accordo per la mobilità sottoscritto dal beneficiario prima della partenza.

Viaggio Green

I beneficiari, al momento della stipula dell'accordo per la mobilità, possono optare per l'utilizzo di un mezzo di trasporto sostenibile sia per il viaggio di andata che di ritorno (viaggio green). In caso viaggio green, è previsto un'estensione dei giorni di mobilità a sostegno delle spese aggiuntive sostenute per l'andata e il ritorno fino a un massimo di n. 4 giorni. Il beneficiario dovrà fornire all'Erasmus Office un'autocertificazione attestante la scelta del viaggio green e prova del viaggio ecologico (biglietti di trasporto).

5.3. – Calcolo dell'importo del contributo per il soggiorno.

Il beneficiario prima della partenza definirà i termini dell'erogazione del contributo per il soggiorno nell'accordo per la mobilità. Ove richiesto, il contributo forfettario per il soggiorno sarà erogato come trattamento alternativo di missione, nei limiti dei seguenti massimali previsti dal Programma e sarà soggetto alla normativa fiscale italiana per le missioni all'estero e quindi alla tassazione come da art. 51, comma V del TUIR. Segue la tabella con gli importi dei massimali previsti dalla convenzione Erasmus in base al Paese di destinazione:

Paese di destinazione	Diaria giornaliera lorda fino al 14° giorno
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, Svezia Paesi partner della regione 14 (Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito)	Euro 152,00
Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna Paesi partner della regione 13 (Andorra, Monaco)	Euro 136,00
Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica del Nord Macedonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria	Euro 118,00
Paesi terzi non associati al programma delle regioni 1-12	Euro 190,00

Tra il 15° e il 60° giorno di attività: 70% dell'importo giornaliero per partecipante come specificato nella tabella sopra riportata.

I paesi delle regioni 1-12 sono eleggibili come paesi partner ma, essendo il budget utilizzabile per tali paesi limitato al 20% dei fondi Erasmus disponibili, le sovvenzioni a mobilità verso tali paesi possono essere soggette a limitazioni.



Art. 6 – Esigenze speciali

Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla mobilità, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire eroga dei fondi destinati al sostegno dei diversamente abili e/o con esigenze speciali. Gli interessati dovranno comunicare la loro situazione di disabilità/esigenza speciale, sia in fase di candidatura sia in fase di accettazione qualora assegnatari di mobilità. Gli assegnatari della sovvenzione Erasmus riceveranno informazioni circa le modalità per la richiesta di un eventuale finanziamento comunitario in corso d'anno attraverso una specifica nota informativa.

Art. 7 – Mobilità senza contributo

La mobilità potrà essere svolta anche senza sovvenzione dell'Unione europea mantenendo comunque le modalità e le caratteristiche organizzative delle attività finanziate. In tal caso, come contributo ai costi di mobilità, sarà possibile ricevere una sovvenzione regionale, nazionale o di altro tipo. Diversamente, tutte le spese saranno a carico dell'interessato.

Art. 8 – Mobility agreement for training

Il Mobility agreement for training approvato dal responsabile dell'ufficio della struttura di appartenenza e dall'Istituto ospitante (completo delle tre firme del responsabile dell'ufficio, dell'università ospitante, del candidato) è condizione necessaria per la partecipazione alla selezione. L'accettazione dell'istituzione ospitante può essere sostituita temporaneamente da un'e-mail in cui vanno specificate le attività che si andranno a svolgere e il periodo della mobilità.

Art. 9 – Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all'Erasmus Office dall'account di Ateneo utilizzando il form disponibile sulla pagina di pubblicazione del bando. Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare:

- 1) Mobility agreement for training, redatto in lingua italiana o in lingua inglese o altra lingua veicolare, sottoscritto dal candidato, dal responsabile dell'ufficio della struttura di appartenenza e dal rappresentante dell'istituzione/organizzazione ospitante (l'accettazione dell'università ospitante può essere sostituita temporaneamente da un'e-mail in cui vanno specificate le attività che si andranno a svolgere e il periodo della mobilità);
- 2) eventuali certificazioni linguistiche.

La domanda dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo di mobilità.

Art. 10 – Assegnazione della mobilità e accettazione

- 10.1. Al fine di ridurre le tempistiche, le assegnazioni delle mobilità avverranno "a sportello": la Commissione di selezione, nominata dal Rettore, si riunirà: 1) quando risultano presentate almeno n. 5 domande; 2) almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo di mobilità pur in presenza di un numero di domande inferiore a 5.
- 10.2. Le domande dei candidati che indicheranno come istituzione di destinazione uno dei partner dell'Alleanza Europea EUt+, se corredate dal mobility agreement di cui all'art. 9, 1) siglato anche dal Principal Representative di UNICAS per EUt+, saranno automaticamente ritenute idonee.
- 10.3. Le candidature per destinazioni diverse dalle istituzioni appartenenti all'Alleanza Europea EUt+ saranno invece valutate da una Commissione di Ateneo nominata dal Rettore.



Le assegnazioni delle mobilità saranno approvate con decreto rettorale che sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

10.4. Entro n. 10 giorni dalla data di pubblicazione, i candidati dovranno accettare la mobilità assegnata utilizzando il modulo disponibile sulla pagina web dell'Erasmus Office.

10.5. Le mobilità per training saranno finanziate con i fondi della convenzione Erasmus+ 2024, con fondi di Ateneo e fondi EUt+ fino ad esaurimento degli stessi e in base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle candidature.

Art. 11 – Supporto alla promozione dell'Ateneo

Al personale in mobilità è inoltre richiesto di attivarsi presso l'Ateneo di destinazione per:

- promuovere la mobilità in entrata presso UNICAS;
- monitorare le eventuali esperienze di mobilità tra i due atenei;
- verificare lo status dell'accordo bilaterale esistente e proporre eventuali modifiche;
- promuovere le attività dell'Alleanza Europea EUt+.

Art. 12 – Prima della partenza

I beneficiari della mobilità, almeno sette giorni prima della partenza, dovranno rispondere alla richiesta dell'Erasmus Office di programmare la sottoscrizione dell'accordo finanziario nel quale saranno definiti tutti i dettagli dell'attività e le modalità di erogazione del contributo finanziario.

Art. 13 – Conclusione dell'attività

Il beneficiario del contributo dovrà dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità attraverso la presentazione all'Erasmus Office dell'attestato di partecipazione fornito dall'istituto ospitante.

Il beneficiario del contributo dovrà compilare online il Participant Survey e consegnare tutta la documentazione, incluse le carte d'imbarco/biglietti ferroviari/biglietti bus regolarmente vidimati ed eventuali altre ricevute richieste, all'Erasmus Office entro 30 giorni dal termine della mobilità e non oltre il 31.07.2025.

Art. 14 – Mancata consegna della documentazione richiesta

I beneficiari che non provvedono a consegnare la documentazione di cui all'art. 13 sono tenuti a rimborsare il contributo ricevuto. In tal caso, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emette richiesta di rimborso formale.

Art. 15 – Normativa Erasmus +

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa comunitaria relativa al Programma Erasmus+, alle disposizioni impartite dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e all'accordo per la mobilità stipulato dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con la stessa Agenzia Nazionale per la convenzione 2024.



Art. 16 – Altre disposizioni

16.1. Le informazioni contenute nel presente bando potrebbero subire modifiche e/ o integrazioni sulla base di successivi aggiornamenti e disposizioni da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus +/ Indire.

16.2. In base all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l'Amministrazione procede ad effettuare controlli delle autocertificazioni. La mancata veridicità delle informazioni autocertificate costituisce motivo di decadenza dalla lista dei beneficiari/idonei.

16.3. L'Ateneo di Cassino, nel caso in cui circostanze di forza maggiore non permettessero il completo espletamento di tutte le procedure connesse al presente bando, si riserva la possibilità di interrompere le attività connesse alla presente selezione con un formale atto.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Ai fini del GDPR 2016/679 (artt. 13-14) e del successivo D.L. 101/2018, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; i dati disponibili vengono trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva. Il conferimento di tali dati da parte dei diretti interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 Regolamento UE n. 2016/679 nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Viale dell'Università - Cassino.

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 4, nonché degli artt. 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si comunica che il Responsabile del Procedimento è la dott. Barbara Sbardella – Erasmus Office dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale (tel. 0776 2993352, e-mail: b.sbardella@unicas.it). I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale come previsto dalla norma vigente. La richiesta dovrà pervenire all'Erasmus Office.